



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

108. Benche la San. mem. &c. Bando concernente la confirmatione, e  
renovatione dell' Editto proibitivo de Lotti.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)



1695.  
In dictis  
Conventi-  
bus qua-  
les Reli-  
giosi col-  
locandi.

Quales  
constitu-  
endi Su-  
periores.

Religiosis  
nihil desit.

Is nume-  
rus consti-  
tuatur, cui  
sufficiant  
reditus, &  
obventio-  
nes.

Ample-  
ctentes vi-  
tam Com-  
munem  
non trans-  
ferantur  
inviti ad  
aliud Con-  
ventum.  
Tenuitati  
Conventus  
pro vi-  
ta Com-  
muni de-  
putandi  
quomodo  
providen-  
dum.

Superiori-  
bus exe-  
quentibus  
favor, ne-  
gligenti-  
bus poenae  
denunci-  
antur.

In futuris  
fundatio-  
nibus ita  
tuenda vi-  
ta Com-  
munis.

§. 3. Quaequidem omnia, quod facilius, effica-  
cius, & durabilius, ad praxim deduci valeant,  
eadem Sac. Congreg. Sanctitatis Suae autoritate  
committit, & in virtute S. Obedientiae praecipit  
praefatis Superioribus, ad quos pertinet, ut in fu-  
pradictis Conventibus non collocent, nisi Religio-  
sos graves, devotos, exemplares, regularis obser-  
vantiae, & puritatis regulae studiosos, orationi praer-  
ferant, ac mortificationi, sine quibus non potest  
Religiosa vita consistere, addictos, quique consen-  
tiant exacte servare vitam Communem, atque in-  
de amoveant eos omnes, qui tam Sanctae ordina-  
tionis contradicere, seu verbis, aut factis quoquo-  
modo sese opponere audeant.

§. 4. Ut autem tam laudabilis vitae institutum,  
& Regulari Professioni maxime proprium Religiosi  
alacrius arripiant, omnisque excusatio infirmiori-  
bus pracludatur, eadem Sacra Congregatio simi-  
liter praecipit Superioribus antedictis, ut memoratis  
Conventibus (implorata etiam, ubi opus fuerit,  
Apostolica autoritate) praefici omnino curent vi-  
ros non solum disciplinae zelo, sed etiam charita-  
te, & morum suavitate praeditos, compatiētes,  
Fraternitatis amatores, misericordes, quorum regi-  
mini libenter alii se submittant.

§. 5. Studeant vero praecipue ut, ea omnia, quae  
tam ad victum, & vestitum, quam ad reliquas  
vitae necessitates pertinent, singulis Religiosis  
prompte subministrantur, ac praesertim aegritudi-  
nis tempore nihil alicui desit, quod ad sanitatem  
recuperandam pertineat.

§. 6. Ac propterea Religiosos in iisdem Conven-  
tibus morari non patiantur ultra eum numerum,  
qui ex illorum redditibus, & consuetis communi-  
bus, vel etiam singulorum elemosynis, aliisve  
quibuscumque obventionibus pariter in commune  
conferendis valeat commodè sustentari. Eos ve-  
rò, qui semel praefatae observantiae, & exactae Vi-  
tae communi libenter, ut verè Religiosos viros  
debet, sese subiecerint, & in ea laudabiliter perfe-  
verint, nullatenus à memoratis Conventibus no-  
lentes transferant; nisi forte ad alia Monasteria,  
ubi similis observantia vigeat, iisque pariter de  
omnibus ad vitam necessariis possint commodè  
provideri.

§. 7. Quod si reddituum, & elemosynarum  
tenuitas huiusmodi exactae Vitae Communis obser-  
vantiae alicubi videatur obfistere, liceat eisdem Su-  
perioribus, vel per annuam contributionem aliorum  
Conventuum huic necessitati prospicere, vel ab A-  
postolica Sede per suppressionem alicujus Conven-  
tus minus utilis perpetuam, vel ad tempus, vel  
alia demum ratione, quae opportunior visa fuerit,  
remedium postulare.

§. 8. Sciant vero Superiores praedicti, eos,  
qui praefata omnia sedulo, ut par est, adimplere  
curaverint, specialem à Sanctitate Sua, & Sede A-  
postolica inituros gratiam, & protectionem, atque,  
in iis praecipue, quae ad antedictam observantiam  
stabilendam pertinent, favorem omnem, & au-  
xilium experturos, qui verò è contra negligentes,  
aut (quod absit) contumaces reperti fuerint, gravibus  
poenis pro culpa modo, & etiam privationis Offi-  
ciorum, ac perpetuae inhabilitatis ad ea, aut alia  
in posterum obtinenda puniendos fore; Praefatae  
autem observantiae nihilominus stabilendae per a-  
lios Superiores, vel per Commissarios Apostoli-  
cos, ubi opus fuerit, etiam extra Religiorum as-  
sumendos, à Sancta Sede efficaciter providendum,  
omnemque interim, ubi eadem observantia non  
vigeat, recipiendi Novitios licentiam denegandam.

§. 9. Porro ne Regularis Disciplina, dum in Con-  
ventibus jam erectis statuitur, relaxetur in erigen-  
dis, & quod una ex parte constituitur, simul ex altera  
destruatur, Sacra Congregatio, Sanctitatis Suae simi-  
liter approbante, statuit, atque decernit, nulla in  
posterum Monasteria, Collegia, Domos, Conven-  
tus, aut alia Religiosorum Virorum loca fundari,

erigi, aut quovis modo institui debere, nisi sub  
expressa obligatione exactae Vitae Communis ab  
omnibus Religiosis ibi commorantibus perpetuò,  
& inviolatè servandae, ac propterea nullas deinceps  
admittendas huiusmodi fundaciones, nisi, praer-  
ter alia ad id requisita, prius legitime confiterit,  
adesse annuos redditus, vel certam elemosynarum  
spem, quibus duodecim saltem Religiosi in exacta  
Vita Communi commodè valeant sustentari.

§. 10. Non obstantibus circa praemissa omnia,  
& singula, & Ordinationibus Apostolicis, necnon  
quorumcumque Ordinum Statutis, consuetudi-  
nibus, privilegiis, ceterisque contrariis quibuf-  
cumque.

§. 11. Ad extremum eadem Sacra Congrega-  
tio Regulares omnes, cuiuscumque Ordinis, &  
Instituti sint, Sanctitatis Suae verbis, serò admo-  
net, & in Domino obtestatur, ut omni mora post-  
posita, sicuti filios Obedientiae decet, ad Regulae,  
quam amplexi sunt, praescriptum vitam instituant,  
& componant, Decretisque Apostolicis pro aeterna  
illorum salute editis sincere, ac fideliter pareant, nec  
ab eorum observantia inanibus interpretationibus, &  
fallaciis, aut relaxationum praetextibus, ad excu-  
sationes in peccatis, abduci se sinant, sed Professioni  
suae memores, quae se totos Dei obsequio manci-  
parunt, susceptum Christianae perfectionis iter, ar-  
duum quidem, sed Divinae charitatis dulcedine asper-  
sum, abjectis terrenarum rerum curis, alacriter pro-  
sequantur; Nimis enim turpe esset, eos ad secula-  
ria desideria, quibus semel aspirante Domino re-  
nunciaverunt, animum revocare, & obligatam Deo,  
qui non irridetur, primam fidem irritam facere.  
Meminerint, se ad peculiarem Salvatoris Nostri se-  
quelam vocatos, qui, cum dives esset, propter  
nos egenus factus est, veterumque illorum Fide-  
lium gloriosos imitatores, ac veluti haeredes esse,  
quorum erat cor unum, & anima una, nec quif-  
quam eorum, quae possidebat aliquid suum esse  
dicebat, sed erant illis omnia communia, divide-  
batur autem singulis, prout cuique opus erat; ideo-  
que in Regularis vitae, ac praecipue Sanctae Pau-  
pertatis, quae est parens quaedam generatioque vir-  
tutum, proposito perseverent, omnem sollicitudi-  
nem suam projicientes in eum, cujus oculi in pau-  
peres respiciunt, qui non derelinquit sperantes in  
se, sed dives in misericordia centuplum, & vitam  
aeternam propter nomen suum relinquentibus omnia  
repromisit.

Dat. Romae die 18. Julii 1695.

G. Cardinalis Carpineus.

Loco + Sigilli.

Carolus Augustinus Fabronius S. Congr. Secret.

Anno à Nativitate D. N. Jesu Christi millesimo sex-  
centesimo nonagesimo quinto, Indict. tertia, die vero  
vigesima prima Julii, Pontific. autem Sanctiss. in  
Christo Patris, & D. N. D. INNOCENTII Di-  
vinà Providentiâ Papae XII. Anno ejus Quinto, su-  
praedicta Decreta affixa, & publicata fuerunt ad val-  
vas Ecclesiae Sancti Joannis Lateranensis, Basilicae  
Principis Apostolorum de Urbe, Cancellariae Aposto-  
licae, & Curiae Generalis in Monte Citorio, ac in  
aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Grego-  
rium Staggium ejusdem Sanctissimi D. N. Papae Cur-  
sorem.

Joannes Graecus Mag. Curf.

Bando concernente la confermatione, e renovatio-  
ne dell'Editto proibitivo de' Lotti.

§. 1. **B**Enche la San. mem. d'INNOCENZO per  
Editto particolare pubblicato li 3. Decembre

Constitu-  
tionibus  
Deroga-  
tiones.

Hortatio  
universalis  
ad Regula-  
res pro ob-  
servantia.

Publicatio  
1695.

XCIII.

Prohibitio  
omnibus  
ludere lu-  
do sorti  
Lotti.

1685.



1685. con il parere d'una Congregazione deputata procurasse di togliere l'uso delli Giochi volgarmente detti Lotti di Genova, di Milano, Napoli, e d'altre Città, e luoghi, introdotti sopra l'estrazione de' Senatori, e Zittelle rispettivamente, ò con altro Titolo, ò pure simili, che in auvenire s'inventassero, ò introducessero, nondimeno perche mostra l'esperienza, che da detto Editto non si riporti presentemente quel frutto, che richiede l'esatta obediienza dovuta ad ordini tanto utili al ben publico, e giusti, vedendosi tuttavia, che molti anco Ecclesiastici, e Regolari allettati da lucro illecito temerariamente continuano ad esercitare quello di Genova, con prendere, e far prendere denari per il medesimo in estermio delli Giocatori, mentre molti confidati nella vana speranza del guadagno, che di rado conseguiscono, ingolfandosi avidamente a giocare, in cambio di provvedere alli bisogni delle loro Case, consumano le proprie, e l'altrui sostanze, riducendo le loro famiglie in estrema necessità, e successivamente per riparare à questa si danno à commettere sfacciatamente ogni maggior sceleraggine con grave offesa di Dio, e con danno, e scandalo del Prossimo; Però la Santità di Nostro Signore Papa INNOCENZO XII. mossa dal Paterno zelo, & affetto verso li suoi Sudditi volendo onninamente porre opportuno rimedio à tali disordini così perniciosi al publico, e privato interesse, e con l'esecuzione irremissibile delle pene già imposte frenare la temerità de' Trasgressori, e conseguentemente fradicare affatto l'uso, e la pratica di giocare come sopra; Ci ha ordinato à bocca di ridurre alla memoria di tutti con il presente publico Bando da valere à beneplacito di Sua Beatitudine, e della Santa Sede Apostolica il tenore del sudetto Editto con riferire la sua precisa disposizione, & in quanto faccia di bisogno di nuovo.

§. 2. Prohibisce Sua Santità generalmente à tutte, e singole persone non solo originarie, ma' anco forastiere, Huomini, e Donne di qualsivoglia stato, grado, ordine, dignità, e conditione, anco Ecclesiastica, tanto Secolare, come Regolare, & ad altre in qualunque modo privilegiate, ancorche degne d'individua, e special mentione, che di presente sono, ò verranno in auvenire in Roma, & in ogni altro luogo del Distretto, anco in quelli mediatamente sottoposti alla Santa Sede, giocare, ò far giocare à detti giochi, ò altri simili, che in futuro s'inventassero, ò introducessero di nuovo in qualsivoglia, e rispettivamente da qualunque parte del Mondo, non solo in Roma, e nel suo Distretto, ma anco fuori per se stesso, ò per interposta persona, con dare, ò far dare, ò sborsare danaro, ò altro per l'effetto, e fine sudetto; come pure di tenere, ò amministrare, ò far tenere, ò amministrare alcuno delli prenominati giochi delli Lotti, tanto di Genova, come di Milano, ò di Napoli, ò altri simili, che in auvenire s'inventassero, ò introducessero come sopra, ò per tale effetto ricevere danari, ò in lor luogo, qualche altra cosa di qualunque valore sia, ò farli ricevere da' altra persona à conto proprio, ò d'altri, ancorche si ricevessero da persone particolari, che non vi havessero alcun' interesse à titolo di pura amicitia, ò di voler far cosa grata à quello, ò quelli, che li dessero per persone, che li esercitassero in Roma, ò nello Stato Ecclesiastico, ò fuori di Roma, ò di esso Stato.

§. 3. Dichiarando, che tal prohibitione comprende, abbraccia, & attinge non solo li principali, che danno, e rispettivamente ricevono il danaro, ò altro in suo luogo, ma anco li Consultori, Ausiliatori, Fautori, Mediatori, ò Sensali, Banchieri, Mercanti, & altri, che potranno considerarsi in qualunque modo complici, ò partecipi anco in parlarlo, portarlo, consegnarlo, ancorche brevi manu alli Giocatori, ò Amministratori di tali giuochi, ò ad altri dimoranti sì nel Dominio di Sua Santità, come fuori di esso Dominio, anco col fare, ò spedire de' se stessi, ò col mezzo d'altre lettere, ò po-

lize di cambio, rimesse del danaro, ò trasmissione di robba da Roma, ò da ogni altro luogo del Distretto per trasmetterlo, ò farlo passare à persona, che esercitasse, ò facesse esercitare alcuno de' giuochi sudetti in Genova, in Milano, in Napoli, ò in qualunque altra Città, ò luogo tanto dentro, quanto fuori di questo Stato, ò à qualsivoglia altra persona, con dargli l'incombenza di pagarli ad alcuno de' medemi, ovvero alli loro Corrispondenti, ò Amici, e generalmente intende siano compresi tutti quelli, che in qualsivoglia altro modo, qui non espresso faranno mezzani, ò prestaranno l'opera loro direttamente, ò indirettamente al pagamento del danaro, ò d'altro in suo luogo per alcuno delli sudetti giuochi, ancorche si valessero di persone esistenti, ò abitanti fuori dello Stato Ecclesiastico, e si facessero le rimesse à tal fine per vie indirette sotto altro colore, ò pretesto.

§. 4. Dichiaro in oltre, che la contraventione al presente Editto si haverà per commella, e perfetta anco nel caso, che si provi essere state scritte lettere, ò date commissioni in Roma, ò in altro luogo del Distretto, ancorche dovessero havere la loro esecuzione fuori dello Stato Ecclesiastico, e che per essere dette lettere trasmesse, e commissioni date à persone esistenti fuori dello stesso Stato, si potesse pretendere di ragione, che il contratto, e delitto sia perfetto colà, dove si accettano le lettere, ò commissioni per il mutuo consenso: E che s'intenderà incorso nell'infrastrate pene, benché tali lettere scritte, ò commissioni date si trovasse, non essere state trasmesse, ò non accettate; Nè scusarà il dire, che non habbino havuto il suo effetto, e che l'atto non sia perfetto, ò che potrebbe pentirsi, perche si haverà per atto perfetto, e per delitto consumato anco il solo scrivere, ò dar commissione come sopra.

§. 5. Di più per togliere l'occasione, & allettamento à detti giochi, prohibisce espressamente sotto le pene qui sotto comminate, che veruna persona come sopra si facci lecito di commettere, far venire, ricevere, dispensare, comunicare ad altri, ò ritenere anco col pretesto, ò colore di curiosità, alcuna lista, nè stampata, nè scritta à mano, nè in cifra, nè altri segni delli nomi, e numeri, che sogliono giocarsi, ancorche dette liste contenessero il semplice numero abbagliante: Et alle medeme pene saranno sottoposti non solo quelli, che commettessero, ricevessero, ritenessero, ò dispensassero tali liste nel modo come sopra, ma anco quelli, che se le faranno leggere, ò esplicare, ò staranno presenti alla lettura, ò esplicatione di esse: volendo Sua Beatitudine, che tanto in Roma, quanto per tutto il Distretto resti in tutto, e per tutto prohibito non solo l'atto effettivo del giocare, ma anco gl'incentivi, e preparatorii, che possono indurre altri à giocare à detti Lotti di Genova, di Milano, e di Napoli, e d'ogni Città, e luogo esistente in qualunque parte del Mondo, e molto più di tenerli palesemente, ò di nascosto: E che da tal prohibitione non sia esente veruno, ancorche giocasse in altra maniera, ò forma dell'inventata, e praticata fin'hora, ò s'introducessero li sudetti, ò altri simili giuochi sotto diversa denominatione, ò titolo, ovvero sotto nome d'altre Città, ò luoghi esistenti in qualsivoglia parte del Mondo.

§. 6. Di più incarica à tutti li Governatori, Luogotenenti, Commissari, Podestà, & altri Officiali, e Giudici, Ordinari, Ecclesiastici, e Secolari che amministrano la Giustizia, tanto in Roma, quanto nel Distretto, che debbano con ogni applicatione invigilare all'osservanza di questo Editto, e che facciano strettissime inquisitioni non solo à querela d'altri, ma anco per via di denuncia secreta, ex officio, & in ogni altro miglior modo, che giudicaranno essere più proficuo alla Giustizia, & alla Corte contro gli inobedienti, per procedere alle pene qui sotto es-



preffe; Dichiarando, e notificando alli medefimi eferelemente di Sua Santità, che contro li trasgrefiori di Roma, e fue pertinenze fi debba procedere cumulativamente, non folo dal Tribunale di Monfignor Teforiere per le facoltà, che gli competono in vigore della Conftituzione Centefima dalla fan. mem. di Sisto V. che comincia, *In conferendis* §. 37. Dat. in Roma l'anno quinto del fuo Pontificato decimo Kal. Februarii 1590. ma anco da quelli del Governo, e di tutti li altri Giudici Ordinarii Criminali di quefta Città nelli termini però della giurisdizione, che hanno rifpetto alle perfone de' Contraventori, e non altrimenti, e da in oltre agl'ifteffi l'autorità di procedere anco contro gl'Inobedienti del Difretto cumulativamente, come fopra, con tutti gl'altri Giudici, & Officiali di Giuftitia di effo Difretto, come pure à quefti, non folo Ecclefiaftici, ma anco alli Secolari tanto immediatamente, come mediatamente fottopofti à Sua Beatitudine, & alla Santa Sede la facoltà d'inquirere, e procedere contro li loro Sudditi à tenore del prefente Editto, con quefto però, che detti Giudici fecolari non poffano venire alla fpeditione di tali caufe, fe prima non haveranno trafmeffi li Sommari de' proceffi, compiti, che fiano, alla Sacra Confulta; e non in altra maniera, che in conformità delle rifoluzioni, che fi prenderanno, e faranno mandate dalla medema.

§. 7. E confiderandofi quefto delitto di fua natura di prova affai difficile, Sua Beatitudine, per togliere alli Trafgrefiori la facilità di contravenire con la fperanza, che la loro inobedienza poffi reftar occultata alla Giuftitia, lo dichiara efpreffamente tale, e vuole, che contro li medefimi bafino le giuftificationi, prove, & inditii, che de jure fi ammettono nelli cafi di prova difficile. Et in oltre per havere più facile notizia di quelli, che contro gl'ordini fopradetti ardiranno giocare, ò tener giuochi, concede libera impunità, e perdono delle pene incorfe à chi revelerà li Contraventori à Noi, ò al noftro Caponotaro infrafcritto, con deporre l'intera verità del fequito, e dare il modo di poter procedere contro loro alla condanna, ò vero alla tortura, e di più fe gli pagará il quarto della pena pecuniaria, che fi ritraheffe mediante tal rivelatione dal Contraventore. Eccettuando però dal beneficio di tal indulgenza quelli che haveffero tenuto, ò fatto tenere, ò amminiftrate, ò vero haveffero amminiftrato, e tenuto à nome d'altri alcuno di detti giuochi.

§. 8. Per offervanza della fudetta prohibitione, e per ridurre ogn'uno col timore del caftigo alla dovuta obediencia, vuole, e dichiara, che quelli, li quali contro la forma de' prefenti Ordini teneranno il giuoco, ò prenderanno danari a tale effetto in Roma, ò nel Difretto, ovvero tanto per Roma, ò Difretto, quanto per il refto dello Stato Ecclefiaftico, ò fuori di effo Stato, faranno mediatori, Ausiliatori, fautori, ò in qualivoglia modo, come fopra, vi preftaranno l'opera loro (oltre alla perdita di tutto il danaro, robba, ò altro prefo, havuto, ò efatto dalli giuocatori, per la fuddetta caufa, e del guadagno, che tal volta dovrebbe ritrarfi in cafo, che la partita riucliffe beneficiata per il giuocatore, che dovranno effettivamente dar fuori, e sborfare per applicare il tutto come fi dira al luogo delle pene pecuniarie) caderanno, e ciafcuno di loro caderà irremiffibilmente nella pena della galera per dieci anni, e di fcudi mille d'oro, ò pure in luogo della galera in altre pene gravi corporali fecondo la qualità, e conditione delle perfone ad arbitrio di Sua Santità.

§. 9. Quelli poi, che giocaranno con dare danari, robba, ò altro per alcuno delli fudetti giuochi de' Lotti, e tutti gl'altri Contraventori non efpreffi nel precedente Capitolo, ò paragrafo, oltre la perdita del danaro pagato, ò robba data, e di quello gli perveniffe, & guadagnaffe in tal giuoco, cafo che la partita riucliffe beneficiata, incorreranno fenza alcuna remiffione nella pena di fc. 300. d'oro per ciafcuna volta, & in quella dell'effilio, ovvero in al-

tra pena corporale da ftenderfi alla galera ad arbitrio come fopra, mafime quando il trafgreffore fuiffe inhabile à poter pagare detta fomma.

§. 10. E quanto alle Donne, che contraveranno in qualunque modo, come fopra, incorreranno nelle pene pecuniarie di fopra efpreffe, e della perdita della moneta, ò robba data, e del guadagno, che ritraheffero dal giuoco, & in altre maggiori di relegatione, di carceratione, ò di effilio fecondo la qualità de' cafi, e conditione delle perfone.

§. 11. Le fudette pene pecuniarie impofte come fopra, e la perdita del danaro pagato, ò robba data, e refpettivamente ricevuto, ò ricevuta, e del guadagno, che fi doveffe ritrarre, e ritraheffe da ciafcuno di quelli, che giocaranno, ordina Sua Santità, che fi debbano applicare per un quarto all'Accufatore, che fara tenuto fegreto, e per il refto al Monaftero delle Converite di S. Maria Magdalena al Corfo.

§. 12. Di più dichiara, che col prefente Editto non intende in modo alcuno pregiudicare a gli altri Bandi gia publicati, ed alle pene in effi impofte, & in fpecie in quello di Monfignore Baranzone gia Governorator di Roma in data delli 2. Aprile 1660. & in quello di Monfignor Teforiere in data delli 2. Giugno 1678., anzi li conferma tutti fenza eccettuarne veruno, nelle parti però, che fono compatibili con le prefenti difpofitioni; Come ne meno alle contraventioni commeffe, nè alli proceffi fopra di effe gia fatti, ò principati prima della publicatione di quefto Editto, quali vuole reftino nella loro piena fuffiftenza, e che in vigore di effi fi poffa procedere, e fi proceda all'effecutione delle pene incorfe, come fara di ragione, fenza ammettere fcufa veruna, anche d'ignoranza, ò di qualche pretefa tolleranza fondata nel vano fuppolto di non effervi proceduto contro fimili delinquenti.

§. 13. E per togliere ad ogn'uno la fcufa di non havere havuto notizia di quanto fi difpone nel prefente Editto, dichiara, che con la publicatione, ò affiffione di effo da farfi in Roma nel luogo folito di Campo di Fiore da uno delli Mandatari di quefto Governo fara ligata, aftratta, & obligata generalmente ogni perfona di qualivoglia ftato, grado, e conditione anco Ecclefiaftica, e Regolare, come fopra, tanto immediatamente, quanto mediatamente, & in qualunque altro modo fottopofta alla Sede Apostolica in Roma dentro il termine di cinque giorni, & in tutte le Città, Terre, Caftelli, Ville, & altri luoghi del Difretto dentro il termine di dieci giorni doppo la detta publicatione, ò affiffione, come fe in tutti li luoghi fudetti foiffe ftato fpecificamente publicato, & à ciafcuno folennemente, e perfonalmente intimato; E comprenderà li Forafieri, che doppo la publicatione, ò affiffione verranno, & haveranno dimorato lo fpazio di un mefe in alcun luogo, ò luoghi del Difretto, quali dichiara, che contravenendo dentro detto mefe incorreranno anco per tal contraventione nelle pene fudette, mentre nel termine di 20. giorni doppo fpirato il mefe non la rivelino nelli Atti del fudetto Caponotaro. Et in fede quefto di 24. Marzo 1696.

Ranuccio Pallavicino Gov. e Vice Cam.

Carlo Talpini Notaro della Charità.

*Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Bannimentum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, & in acie Campi Flora, ac aliis locis solitis Urbis, per me Dominicum Balarresum Illustrissimi, & Reverendissimi D. Alma Urbis Gubernatoris Mandatarium.*

Editto